



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 49 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 18 GIUGNO 2009.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – SEZ. DISTACCATA DI MOLFETTA – RICORSO
PER DECRETO INGIUNTIVO DELLA “ELSAG DATAMAT S.P.A.” PER
PAGAMENTO CORRISPETTIVO LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL
MERCATO ITTICO - RESISTENZA IN GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATO
DIFENSORE.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 23.04.2008 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2008.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 23 giugno 2009 al 08 luglio 2009

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- in data 11.05.2009 con prot. n. 55, è stato notificato a questo Ente il ricorso n. 18050/09 proposto – a cura dell’Avv. Giovanna Vernarecci – dinanzi alla Prima Sezione al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta dalla “Elsag Datamat S.p.A.”, Già Datamat s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. rag. Aldo Oliva c/ Comune di Molfetta;
- la detta azione è intesa ad ottenere il pagamento della somma complessiva di € 104.624,48, spese, competenze ed onorari del giudizio monitorio), dovuta per la esecuzione dei lavori di ammodernamento del mercato ittico del Comune di Molfetta;
- pedissequo al detto ricorso è stato notificato il decreto n. 86/09 D.I. con il quale il G.U. del Tribunale adito - per le causali sopra indicate - ha ingiunto alla P.A. di pagare in favore della ricorrente, entro il termine di 40 giorni dalla notifica, la suindicata somma (oltre interessi moratori al tasso annuo con la decorrenza di cui agli artt. 4-5 D.Lvo 231/2002), con aggiunta di spese del precedente procedimento, liquidate in complessivi € 1.816,05;

Ritenuto di opporsi al decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:

- a) con rogito in data 03.11.2004 davanti al Dott. Benedetto Petrachi, notaio in Brindisi, Rep. n. 57880, Racc. 13042, fu stipulato contratto di associazione temporanea di imprese ai sensi del D.L. 19.12.1991 n. 406 fra l’impresa “Cozzoli Nicola S.r.l” e l’impresa “Datamat S.p.A.”, con contestuale mandato speciale con rappresentanza e relativa procura alla Capogruppo “Cozzoli Nicola S.r.l.”;
- b) in data 19.11.2004 fu stipulato contratto d’appalto dei lavori in oggetto (Rep. n. 7299), registrato a Bari al n. 101677 del 02.12.2004, con la Capogruppo “Cozzoli Nicola S.r.l”;
- c) al punto c) del succitato rogito del 05.11.2004 Rep. n. 57880 è detto chiaramente che la Capogruppo “Cozzoli Nicola S.r.l”, in dipendenza della procura conferita, poteva validamente incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando il Comune di Molfetta da qualsiasi responsabilità per i pagamenti che si andranno ad effettuare all’impresa mandataria;
- d) con dirigenziali del Settore LL.PP. n. 93 e n. 323 del 2005 e n. 31 del 2007 è stata integralmente liquidata la somma contrattualmente dovuta per i lavori, ovviamente in favore della Capogruppo “Cozzoli Nicola S.r.l”, che ha sottoscritto anche il certificato di regolare esecuzione a comprova della regolarità dei pagamenti da parte del Comune di Molfetta;
- e) nulla, quindi, deve il Comune per i lavori di che trattasi avendo sempre avuto i rapporti contrattuali con la capogruppo “Cozzoli Nicola S.r.l”;
- f) eventuali controversie fra le imprese appartenenti all’A.T.I. non riguardano il Comune committente.

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di opporsi al giudizio instaurato dalla "Elsag Datamat Srl" dinanzi al Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta I Sezione del TAR Puglia – Bari - come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Ritenuto, altresì, di procedere a nominare (con unico mandato) quali rappresentanti e difensori dell'Ente gli Avv.ti Leonardo Scardigno e Vincenzo Pagano, con procedura d'urgenza attesa la imprescindibile necessità dell'Ente di costituirsi in tempi rapidissimi;

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del Procedimento come esposta nelle premesse.
- 2) di opporsi al decreto ingiuntivo n. 86/09 D.I. emesso dal G.U del Tribunale di Trani sul ricorso n. 18050/09 promosso dalla "Elsag Datamat S.p.A.", meglio descritto in premessa.
- 3) Di conferire, all'uopo - con unico mandato - l'incarico congiunto (che comporterà una parcella unica) di rappresentare e difendere l'Ente, agli Avv.ti Leonardo Scardigno (con studio in Molfetta - Via L. La Vista n. 32) e Vincenzo Pagano (con studio in Molfetta - Via Amedeo n. 53).
- 4) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con il professionista, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giuntale n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per il legale di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.
- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore dell'Avvocato incaricato.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
